

AI2



Stefano Agosta

**Procreazione medicalmente assistita  
e dignità dell'embrione**





Aracne editrice

[www.aracneeditrice.it](http://www.aracneeditrice.it)  
[info@aracneeditrice.it](mailto:info@aracneeditrice.it)

Copyright © MMXX  
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

[www.gioacchinoonoratieditore.it](http://www.gioacchinoonoratieditore.it)  
[info@gioacchinoonoratieditore.it](mailto:info@gioacchinoonoratieditore.it)

via Vittorio Veneto, 20  
00020 Canterano (RM)  
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-3135-0

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento anche parziale,  
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie  
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: marzo 2020

# Indice

- 9 *Prefazione*
- 13 *Premessa*
- Sezione I  
LA DIGNITÀ DELL'EMBRIONE  
*Diritto vigente legislativo e diritto vivente giurisprudenziale a confronto*
- 51 Capitolo I  
*La prospettiva assunta dalla legge n. 40/2004 e la giurisprudenza sopranazionale e costituzionale*
- 1.1 La dignità dell'embrione nel diritto *vigente* legislativo, 51 — 1.2. Segue: ed in quello *vivente* giurisprudenziale. La prima giurisprudenza eurounitaria sugli ovuli fecondati e non fecondati, 56 — 1.3. Il “seguito” italiano al *decisum* eurounitario ed il successivo *revirement* della Corte di Giustizia dell'Unione europea, 63 — 1.4. La susseguente giurisprudenza EDU e gli interventi della Corte costituzionale (part. sentt. nn. 229/2015 e 84/2016), 70
- Sezione II  
IL PIANO *RISTRETTO* DELLA DISCIPLINA  
IN MATERIA DI PMA
- 77 Capitolo II  
*Le richieste condizioni di ingresso alle tecniche*

2.1. Il piano *ristretto* della disciplina del 2004. Le condizioni soggettive di ingresso, 77 — 2.2. La condizione anagrafica e sessuale imposta alla coppia richiedente (nella più recente giurisprudenza costituzionale), 83 — 2.3. Segue: la riaffermata natura terapeutica degli interventi di fecondazione artificiale e l'emblematica *quaestio* delle coppie conviventi, 90 — 2.4. L'età fertile e la necessaria esistenza in vita di entrambi i richiedenti. Le condizioni oggettive: il principio di gradualità, 95

## 101 Capitolo III

*Coppie fertili (ma portatrici di patologie geneticamente trasmissibili) e diagnosi preimpianto*

3.1. Premessa: la drammatica condizione delle coppie fertili ma portatrici di patologie geneticamente trasmissibili, 101 — 3.2. La faticosa opera di ricostruzione giurisprudenziale che ha portato all'ammissibilità della diagnosi preimpianto sugli embrioni: la c.d. prima "ondata", 108 — 3.3. Segue: la seconda e terza "ondata" di interventi giurisprudenziali, 114 — 3.4. Segue: la quarta "ondata" di pronunzie giudiziarie (ed una considerazione sui limiti all'interpretazione conforme a Costituzione). La pronunzia EDU sul caso *Costa e Pavan*, 120 — 3.5. Segue: la quinta, ed ultima, "ondata" fino alla sent. n. 96/2015 della Corte costituzionale, 128 — 3.6. Segue: l'esito di Corte cost. sent. n. 229/2015, 136

## 143 Capitolo IV

*I divieti di inseminazione di tipo eterologo e di revoca del consenso dopo la fecondazione dell'ovulo*

4.1. Il divieto di fecondazione di tipo eterologo: nell'originario modello legislativo astratto, 143 — 4.2. Segue: nella successiva esperienza giurisprudenziale concreta, 150 — 4.3. Gli instancabili tentativi della magistratura ordinaria di rimuovere il divieto di eterologa tra Corte EDU e giudice costituzionale, 155 — 4.4. La conclusiva rimozione del divieto di eterologa con sent. n. 162/2014 della Corte costituzionale: considerazioni di *metodo*, 164 — 4.5. Segue: notazioni di *merito*. Profili di ragionevolezza, 170 — 4.6. Segue: e di razionalità. L'oscillante rapporto di attrazione/repulsione della giurisprudenza costituzionale con quella EDU, 178 — 4.7. La disciplina del consenso della coppia alla procreazione medicalmente assistita, 184 — 4.8. Il divieto di revocabilità del consenso dopo la fecondazione dell'ovulo: nel modello legislativo iniziale, 191 — 4.9. Segue: nell'esperienza giurisprudenziale successiva, 197

## Sezione III

IL PIANO *AMPIO* DELLA DISCIPLINA IN MATERIA  
DI PMA

## 207 Capitolo V

*I residui divieti imposti a tutela dell’embrione*

5.1. Il piano *ampio* della disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita: il divieto di surrogazione di maternità (e la sent. n. 272/2017), 207 — 5.2. La sperimentazione sugli embrioni soprannumerari: dal divieto legislativo alla sent. n. 84/2016 (e ritorno), 215 — 5.3. La crioconservazione e la soppressione degli embrioni: dai divieti legislativi alle sentt. nn. 151/2009 e 229/2015, 223 — 5.4. Il divieto di riduzione embrionaria e quello di creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto comunque non superiore a tre, 232 — 5.5. Segue: il riallineamento finalmente conseguito con sent. n. 151 cit., 238

249 *Conclusioni: per una nuova strategia normativa della procreazione. De-strutturare de iure condito per poi ri-strutturare de iure condendo*269 *Bibliografia*





## Prefazione

Il presente contributo rappresenta il *naturale* – ancorché, com'è ovvio, solo *momentaneo* e *non definitivo* (a motivo della quasi quotidiana, e perciò fisiologica, mobilità della materia oggetto di studio) – punto di approdo di una più ampia riflessione che, avviata ormai quasi un ventennio fa e concretizzatasi nel corso del tempo in una serie di saggi scientifici ed un contributo monografico del 2012, è proseguita praticamente ininterrotta fino al presente. Oltre a riprendere quindi i fili delle precedenti riflessioni per portarli ad ulteriore avanzamento, esso non può non dare pure conto di una serie di innovazioni – tanto normative che, soprattutto, giurisprudenziali – sopravvenute negli ultimi anni (in maniera quasi parossistica, si sarebbe tentati di dire...) sul campo *de quo*.

Così ad esempio, sul piano normativo, deve registrarsi l'assunzione di una serie di emblematiche iniziative tanto interne [si pensi, tra gli altri, ai recenti A.S. n. 1024, *Disposizioni contro il turismo riproduttivo* (25 gennaio 2019), A.C. n. 1906 *Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita e di prevenzione, diagnosi e cura dell'infertilità femminile e maschile* (11 giugno 2019), nonché Atto Governo n. 90, *Attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli*

*esami effettuati su tessuti e cellule umani* (4 luglio 2019)] quanto eurounitarie [Dir. 2012/39/UE, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani *Testo rilevante ai fini del SEE* della Commissione (26 novembre 2012)].

Ma se vi è un versante che, sopra ogni altro, ha negli ultimi tempi fatto rilevare nell'ambito di studio prescelto il maggior numero di interventi – oltremodo decisivi non solo per *quantità* ma, soprattutto, per *qualità* – questo è senz'altro rappresentato dalla giurisprudenza sia costituzionale che, inevitabilmente, sopranazionale. Volendo limitare adesso il richiamo alle sole sentt. nn. 162/2014, 96 e 229/2015, 84/2016, 272/2017 e, ancora molto recentemente, 221/2019 deve senz'altro ammettersi come in materia (invero con cadenza pressoché annuale...) la Corte costituzionale non abbia mai fatto mancare la propria autorevole voce in tema, rispettivamente, di divieto di fecondazione eterologa, di accesso delle coppie fertili ma portatrici di patologie geneticamente trasmissibili alla diagnosi preimpianto, di selezione a scopo eugenetico degli embrioni (pure se affetti da malattie genetiche), di divieto assoluto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale sull'embrione che non risulti finalizzata alla tutela dello stesso, di verità della filiazione (con specifico riferimento al divieto di surrogazione di maternità) e, da ultimo, di limiti all'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita imposti alle coppie composte da persone dello stesso sesso.

Come parimenti si anticipava, nemmeno taluni importanti verdetti della giurisprudenza sopranazionale in oggetto può dirsi si siano fatti attendere troppo. Si considerino, tra le non poche, particolarmente la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea, grande sez., nella causa *International Stem Cell Corporation c. Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks* (18 dicembre 2014) [con cui è stato parzialmente, ma decisamente, corretto l'orientamento precedentemente espresso

in causa *Oliver Brüstle c. Greenpeace e V.* (18 ottobre 2011)] ovvero la non meno determinante – almeno per le conseguenze che ha poi prodotto in ambito interno – decisione della Corte EDU, nel drammatico e controverso caso *Parrillo c. Italia* (27 agosto 2015): in materia, rispettivamente, di nozione di «embrione umano» e di «organismo tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano» riferibili alla protezione giuridica europea delle invenzioni biotecnologiche nonché di donazione, a fini di ricerca scientifica, degli embrioni concepiti mediante fecondazione artificiale.

Alla luce di quanto ora succintamente sintetizzato – e molto altro, com'è ovvio, potrebbe utilmente richiamarsi – si è insomma ritenuto che i confini dell'inizio-vita, con precipuo riferimento alla procreazione medicalmente assistita, si fossero estesi abbastanza da consigliare questo nuovo studio senza, per ciò solo, smarrire lungo la strada talune delle considerazioni già nel corso dei precedenti anni elaborate.



## Premessa

Non poche sono com'è noto, nella più moderna esperienza, le occasioni di attrito (quando non di vero e proprio aperto e drammatico contrasto) generate dal progresso medico-scientifico tra *vita bio-logica* e *vita bio-grafica* (semplificando molto, l'una, espressiva dell'*essere* obbligatorio per *natura*, l'altra quale proiezione del *dover essere* discrezionale per *cultura*). Così, ad esempio, si è visto (e si vede tutt'oggi) accadere tanto nelle situazioni di inizio-vita che in quelle di fine-vita<sup>1</sup>: con la non secondaria differenza tuttavia che, nel primo caso, vita bio-logica e vita bio-grafica appaiono, per così dire, *disgiuntamente* (in capo, rispettivamente, al concepito ed alla coppia sterile/infertile ovvero sana ma portatrice di patologie geneticamente trasmissibili che desideri procreare) mentre, nella seconda ipotesi, *congiuntamente* (in capo allo stesso individuo ogni qualvolta versi in condizioni che presto lo porteranno purtroppo alla morte).

Nel caso precipuo della procreazione medicalmente assistita

1. Sul punto, R. DWORKIN, *I diritti presi sul serio* (1977), trad. it. a cura di G. Rebuffa, Bologna, 1982, 34 s.; F. D'AGOSTINO, *Diritto naturale*, in *Filosofia del diritto*, Torino, 1996, part. cap. IV (ora consultabile in [terzotriennio.blogspot.com](http://terzotriennio.blogspot.com)); A. FALZEA, *I fatti giuridici della vita materiale*, in ID., *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, II. *Dogmatica giuridica*, Milano, 1997, 393 ss.

oggetto del presente contributo a venire in conflitto sarebbero, perciò, l'esigenza alla vita bio-logica dell'embrione, da un lato, e l'interesse alla vita bio-grafica – di realizzarsi come genitori ed avere una famiglia propria, cioè – da parte di quelle coppie che, affette da una più o meno grave forma di sterilità/infertilità (ovvero, pur fertili, a rischio di trasmissibilità al primo di malattie genetiche), scelgono di, o vorrebbero, intraprendere un percorso terapeutico per superare quel limite corporeo che le affligge, dall'altro<sup>2</sup>. Come si sa, mentre la Costituzione repubblicana formalmente riconosce e tutela la libertà di autodeterminazione della persona (espressiva della vita bio-grafica), ad esempio ai sensi degli artt. 13 e 32 Cost., non altrettanto sembra accadere invece per la vita bio-logica, come tale non testualmente/direttamente riconosciuta e protetta come invece avviene in altre Carte costituzionali europee (così, ad esempio, non solo l'art. 2, comma 2, Cost. tedesca e l'art. 24, commi 1 e 2, Cost. spagnola ma, pure, gli artt., rispettivamente, 40, commi 2 e 3, Cost. irlandese e 11, comma 2, Cost. Lussemburgo, solo per fare qualche esempio<sup>3</sup>).

Questo naturalmente non vuol dire che della esistenza bio-logica non possano sul piano costituzionale rintracciarsi disposizioni a testimonianza di una tutela *implicitamente* voluta o, come che sia, *indirettamente* posta<sup>4</sup>: così, a favore di una protezione implicita della vita umana, basterebbe non solo il riferimento all'art. 2 Cost. ma, soprattutto, il richiamo ad una serie di

2. Così, S. AGOSTA, *Bioetica e Costituzione*, I, *Le scelte esistenziali di inizio-vita*, Milano, 2012, spec. 1 ss. (cui si rinvia anche per talune delle notazioni immediatamente seguenti).

3. Così, già E. PALICI DI SUNI PRAT–M. COMBA–F. CASELLA, *Le Costituzioni dei Paesi della Comunità Europea*, Pavia, 1993, 149.

4. Così, ad esempio, I. NICOTRA, “Vita” e sistema dei valori nella Costituzione, Milano, 1997, *passim* (e, più recentemente, Id., *Vita*, in AA.VV., *Diritto costituzionale*, a cura di S. Mangiameli, Milano, 2008, 475 ss.).

disposizioni a generica tutela della dignità quali, ad esempio, gli artt. 3, 4, 36, 38 Cost.; non diversamente accadrebbe, poi, con talune previsioni come, tra gli altri, gli artt. 11, 13, commi 2 e 4, nonché 27, commi 3 e 4, che con il loro fondamentale contenuto – rispettivamente, in tema di rifiuto della guerra, di riserva di legge e di giurisdizione in materia di limiti alla libertà personale (nonché di garanzia a favore di «persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà») così come, anche, di divieto di pene disumane o non funzionalizzate alla rieducazione – deporrebbero chiaramente per l'esigenza di una tutela almeno indiretta del bene della vita bio-logica ora richiamato (ciò, evidentemente, a riprova del fatto che di una espressa/diretta protezione costituzionale in tal senso, forse, non si sentì nemmeno bisogno sin dall'origine<sup>5</sup>).

Non troppo differentemente da quanto emergente a livello costituzionale, di una protezione dell'esistenza biologica – stavolta a chiare lettere espressa – non potrebbe fare a meno neppure quello sub-costituzionale, prova di ciò essendone, com'è risaputo, tanto l'ambito civilistico che, soprattutto, penalistico<sup>6</sup>.

Vero e proprio cardine rispetto al primo versante è, ed ancora oggi rimane, il principio generale di cui all'art. 5 cod. civ. nella parte in cui, com'è noto, proibisce ogni atto di disposizione

5. Così, P. GIOCOLI NACCI, *Diritto allo sviluppo e diritto alla vita*, in *Giur. it.*, 1992, 120 ss. Sul punto, A. SPADARO, *Il problema del "fondamento" dei diritti fondamentali*, in *Dir. soc.*, 1991, 466 (oltre a segnalare «il rischio che – per la c.d. *auto-evidenza* di tale situazione giuridica soggettiva attiva – si potesse scadere in una speciosa banalizzazione dovuta all'indicazione quasi tautologica di situazioni non controverse all'epoca e plausibilmente anche nel futuro difficilmente controvertibili») ammette che «qualunque positivizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo in un catalogo costituzionale predeterminato, lungi dall'essere 'assoluta' – e cioè esauriente e completa – sarebbe, al contrario, del tutto relativa ed incompleta, data la sua congenita inadeguatezza a garantire situazioni giuridiche soggettive il cui reale valore cogente è quasi interamente affidato a un *commune idem sentire* di natura 'pregiuridica'».

6. Così, ancora, S. AGOSTA, *Bioetica e Costituzione*, cit., part. 5 s.

del proprio corpo – oltre che, ovviamente, per contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume – ogni qualvolta possa causare una permanente *deminutio* all'integrità fisica del disponente. La quale ultima previsione, non per caso, è stata vigorosamente richiamata nel noto (ancorchè ormai risalente) conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica avverso le decc., rispettivamente, della Corte di Cass., sez. I civ., n. 21748/2007 e della Corte di Appello di Milano, sez. I civ., n. 88/2008 adottate «a seguito della domanda del tutore di una giovane donna di interrompere il trattamento (alimentazione con sondino gastrico) che [manteneva] in essere lo stato vegetativo permanente in cui ella [giaceva] da numerosi anni, a seguito di un incidente stradale»<sup>7</sup>: ciò evidentemente perché tale disposizione, assieme agli «artt. 575, 576, 577, 579, 580 cod. pen., in tema di omicidio», avrebbe appunto

imposto all'Autorità giudiziaria di concludere che nel nostro ordinamento vige 'un principio ispiratore di fondo che è quello della indisponibilità del bene della vita', tutelato dall'art. 2 della Costituzione, secondo quanto già apprezzato, in fattispecie che la Camera reputa analoga, dal Tribunale di Roma, sezione I civile, con sentenza del 15 dicembre 2006.<sup>8</sup>

Ciononostante, non vi è chi non veda come tale *modus argomentandi* presupponga «oggettivamente una concezione quasi

7. Così, ord. n. 334/2008, terzo cpv del *rit.*, su cui R. BIN, *Se non sale in cielo, non sarà forse un raglio d'asino? (a proposito dell'ord. 334/2008)* e S. SPINELLI, *Re giudice o re legislatore? Sul conflitto di attribuzioni tra potere legislativo e giurisdizionale a margine dell'ordinanza 334 del 2008 della Corte Costituzionale*, entrambi in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it) (senza data); R. ROMBOLI, *Il conflitto tra poteri dello Stato sulla vicenda Englaro: un caso di evidente inammissibilità*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it) (11 dicembre 2008).

8. Così, ord. n. 334 cit., diciassettesimo cpv del *rit.*



*strumentale* della salute» («come dovere connesso all'adempimento da parte del singolo dei suoi compiti nella famiglia, nella società, nell' o Stato»): la quale, tuttavia, «se non può dirsi completamente abbandonata nel nuovo disegno costituzionale (v. gli artt. 2, 4, 30–31)», «certamente deve essere ripensata e raffrontata con una logica di primarietà e di accentuazione della sua dimensione individualistica»<sup>9</sup>.

Parimenti – e, anzi, più fortemente – l'esigenza di protezione della vita umana emergerebbe, com'è del resto assai intuitivo, dal “blocco” di quelle note disposizioni di cui non solo all'art. 575 (*Omicidio*), cod. pen. ma, pure, agli artt. 579 (*Omicidio del consenziente*) e 580 (*Istigazione o aiuto al suicidio*) cod. pen.: per lungo tempo, d'altro canto, «il suicidio medicalmente assistito o l'eutanasia attiva consensuale [sono ricaduti] nell'area di punibilità definita da istituti come l'omicidio del consenziente, l'aiuto al suicidio o addirittura lo stesso omicidio volontario»; con la conseguenza che «l'eventuale consenso della vittima in condizioni patologiche terminali [avrebbe potuto] semmai solo provocare un abbassamento dell'offensività sociale del fatto e,

9. Cfr. A. D'ALOIA, *Diritto di morire? La problematica dimensione costituzionale della “fine della vita”*, in *Pol. dir.*, 1998, 609. Non si dimentichi peraltro che – pronunziandosi sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, l. n. 164/1982, Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, «con riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., assumendosi che il disposto di legge denunciato [avrebbe violato] i limiti alla disponibilità del proprio corpo (‘art. 5 del cod. civ.; artt. 579 e 580 cod. pen.’) posti a tutela della persona umana» – la stessa Corte costituzionale ha ribadito «che, per giurisprudenza costante, gli atti dispositivi del proprio corpo, quando rivolti alla tutela della salute, anche psichica, devono ritenersi leciti», «la natura terapeutica che la scienza [assegnava] all'intervento chirurgico – e che la legge [riconosceva] – nella fattispecie considerata» avendone escluso «l'illiceità, mentre le norme che lo [consentivano], dettate a tutela della persona umana e della sua salute ‘fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività’ non [offendevano] per certo i parametri costituzionali invocati (così, sent. n. 161/1985, punto 10 *cons. dir.*, rispettivamente, primo e terzo cpv).

conseguentemente, della misura della risposta repressiva dell'ordinamento»<sup>10</sup>. Ciò evidentemente perché «giustificare l'uccisione per pietà dei malati gravissimi» avrebbe tradizionalmente significato «privare la loro vita del valore etico–sociale ancora oggi presente nella coscienza dei consociati, ingenerando la convinzione che l'eutanasia non sia, neppure eticamente, un fatto riprovevole»<sup>11</sup>.

Ad autorevolmente testimoniare che le cose non stiano più così – o che stiano così solo in parte – ad ogni modo è molto recentemente intervenuta proprio la Corte costituzionale, chiamata nello specifico a pronunciarsi sulla delicata questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 cit. sollevata con ord. del 14 febbraio 2018 dalla Corte d'Assise di Milano (con riferimento al c.d. caso Cappato): senza potersi adesso più di tanto di-

10. ... «come l'intento *pietoso* di far cessare le sofferenze irreversibili di un malato potrebbe consentire l'applicazione processuale di circostanze attenuanti specifiche (art. 62, n. 1 c.p.) e generiche (art. 133 c.p.)»: così, A. D'ALOIA, *Diritto di morire?*, cit., 608. Con riferimento all'omicidio del consenziente ad esempio, più che «un delitto contro la persona» già risalente dottrina lo qualificava come «delitto sulla persona» nella misura in cui la condotta incriminata avrebbe trasceso «la sfera giuridica personale» finendo per colpire «un bene che è nella persona ma non è della persona»: «ciò che il delitto», in altre parole, avrebbe leso «non è, né potrebbe essere, un interesse personale; è sempre e soltanto [...] l'interesse pubblico alla conservazione dell'esistenza fisica dei consociati, è un interesse demografico e nient'altro»: così, S. SEMINARA, *Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1995, I, 1, 674.

11. Così, F. STELLA, *Il problema giuridico dell'eutanasia: l'interruzione e l'abbandono delle cure mediche*, in *Riv. it. med. leg.*, 1984, 1012 s. In oggetto, G. GIUSTI, *L'eutanasia. Diritto di vivere diritto di morire*, Padova, 1982, 25 ss.; L. EUSEBI, *Omissione dell'intervento terapeutico ed eutanasia*, in *Arch. pen.*, 1985, 528; G. IADECOLA, *La rilevanza del consenso del paziente nel trattamento medico–chirurgico*, in *Giust. pen.*, 1986, I, 78; E. VARANI, *L'eutanasia nell'ordinamento giuridico italiano e nel nuovo codice di deontologia medica*, in *Dir. soc.*, 1990, 168; G. IADECOLA–A. FIORI, *Mancata trasfusione di sangue in emofilico testimone di Geova*, in *Riv. it. med. leg.*, 1996, II, 316; F. GIUNTA, *Diritto di morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1997, 84.

lungare sul punto, con ord. n. 207/2018<sup>12</sup>, prima, e con sent. n.

12. Sulla quale, *ex plurimis*, U. ADAMO, *In tema di aiuto al suicidio la Corte intende favorire l'abbrivio di un dibattito parlamentare*, in [www.dirit-ticomparati.it](http://www.dirit-ticomparati.it) (23 novembre 2018) e *La Corte è 'attendista' ... «facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale»* (ord. n. 207/2018), in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it) (23 novembre 2018); M. BIGNAMI, *Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un'ordinanza ad incostituzionalità differita*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it) (19 novembre 2018); P.F. BRESCIANI, *Termini di giustificabilità del reato di aiuto al suicidio e diritti dei malati irreversibili, sofferenti, non autonomi, ma capaci di prendere decisioni libere e consapevoli*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it) (14 dicembre 2018); C. CUPELLI, *Il caso Cappato, l'incostituzionalità differita e la dignità nell'autodeterminazione alla morte*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) (3 dicembre 2018); M. MASSA, *Una ordinanza interlocutoria in materia di suicidio assistito. Considerazioni processuali a prima lettura*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it) (1 dicembre 2018); M. PICCHI, *«Leale e dialettica collaborazione» fra Corte costituzionale e Parlamento: a proposito della recente ordinanza n. 207/2018 di monito al legislatore e contestuale rinvio della trattazione delle questioni di legittimità costituzionale*, in *Osserv. sulle fonti*, n. 3/2018, 1 ss.; S. PRISCO, *Il caso Cappato tra Corte costituzionale, Parlamento e dibattito pubblico. Un breve appunto per una discussione da avviare*, in *Biolaw Journal*, n. 3/2018, 153 ss.; A. RUGGERI, *Pilato alla Consulta: decide di non decidere, perlomeno per ora... (a margine di un comunicato sul caso Cappato) e Venuto alla luce alla Consulta l'ircocervo costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato)*, entrambi in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org) (rispettivamente, 26 ottobre e 20 novembre 2018), 568 ss. e 571 ss.; C. TRIPODINA, *Quale morte per gli "immersi in una notte senza fine"? Sulla legittimità costituzionale dell'aiuto al suicidio e sul "diritto a morire per mano di altri"*, in *Biolaw Journal*, n. 3/2018, 139 ss.

Più di recente, v. almeno R. BARTOLI, *L'ordinanza della Consulta sull'aiuto al suicidio: quali scenari futuri?*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) (8 aprile 2019); F.P. BISCEGLIA, *Un possibile principio di risposta legislativa alle domande concernenti la dignità nella fase finale della vita*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) (13 marzo 2019); S. CANESTRARI, *I tormenti del corpo e le ferite dell'anima: la richiesta di assistenza a morire e l'aiuto al suicidio*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) (14 maggio 2019); F. DAL CANTO, *Il "caso Cappato" e l'ambigua concretezza del processo costituzionale incidentale*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it) (5 giugno 2019); M. D'ARMA, *Il processo a Marco Cappato: dalla disobbedienza civile all'ordinanza n. 207*, in *Giudicedonna.it*, n. 1/2019, 1 ss.; T. EPIDENDIO, *L'ordinanza n. 207 del 2018 tra aiuto al suicidio e trasformazione del ruolo della Corte Costituzionale*, in *Giudicedonna.it*, n. 1/2019, 1 ss.; L. EUSEBI, *Regole di fine vita e poteri dello Stato: sulla ordinanza n.*

242/2019<sup>13</sup>, dopo, è stata in particolare ammessa – a certe con-

207/2018 della Corte costituzionale, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) (27 marzo 2019); E. FURNO, *Il “caso Cappato”: le aporie del diritto a morire nell’ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 2/2019, 138 ss.; C. GIUNTA, *Riflessioni sui confini del giudizio di legittimità costituzionale a partire dall’“ordinanza Cappato”*, in [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it) (31 marzo 2019); A. GRAGNANI, *Garanzia costituzionale della «libertà reale» e controllo accentratore di costituzionalità (in margine all’ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale)*, in [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it) (18 settembre 2019); F. LAZZERI, *La Corte costituzionale traccia la via alla liceità delle condotte di aiuto al suicidio «medicalizzato»*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) (30 aprile 2019); G. LUCCIOLI, *Il fine vita: tra dato biologico e atto umano*, in *Giudicedonna.it*, n. 1/2019, 1 ss.; C. MASCIOTTA, *Innovazioni procedurali e ‘nuovi diritti’: i chiaroscuri dell’ordinanza n. 207/2018 della Corte*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it) (20 marzo 2019); A. MASSARO, *Il “caso Cappato” e le pratiche di suicidio assistito: tra libertà di autodeterminazione e tutela della vita*, in [www.giustiziansieme.it](http://www.giustiziansieme.it) (7 maggio 2019); S. MATTEI, *Problematiche sostanziali e procedurali in materia di istigazione e aiuto al suicidio*, in *Giudicedonna.it*, n. 1/2019, 1 ss.; C. PANZERA, *L’ordinanza “una e trina”*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it) (7 giugno 2019); A. PUGIOTTO, *L’altra quaestio del “caso Cappato”: la pena draconiana dell’art. 580 c.p.*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it) (4 giugno 2019); G. RAZZANO, *La Corte costituzionale sul caso Cappato: può un’ordinanza chiedere al Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?*, in [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it) (22 gennaio 2019), *Le discutibili asserzioni dell’ordinanza Cappato e alcuni enormi macigni*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it) (9 giugno 2019) e *Sulla relazione fra l’ordinanza 207/2018 della Corte costituzionale e il Parlamento*, in [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it) (1 luglio 2019); A. RUGGERI, *Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte cost. ord. n. 207 del 2018)*, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org) (21 febbraio 2019), 92 ss. e *Due questioni e molti interrogativi dopo la ord. 207 del 2018 su Cappato*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it) (27 maggio 2019); M. RUOTOLO, *L’evoluzione delle tecniche decisorie della corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. per un inquadramento dell’ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale*, in *Rivista AIC*, n. 2/2019, 644 ss.; A. SESSA, *Fondamento e limiti del divieto di aiuto al suicidio: un nuovo statuto penale delle scriminanti nell’ordinanza della Consulta n. 207/2018*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) (6 maggio 2019); G. SORRENTI, *Intervento al Seminario 2019 di “Quaderni costituzionali”*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it) (8 giugno 2019).

13. Su cui, ad esempio, G. BATTISTELLA, *Il diritto all’assistenza medica a morire tra l’intervento «costituzionalmente obbligato» del Giudice delle leggi*